



Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia di Arezzo

Area cultura, scuola, sociale e segreteria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO NUOVI NATI, MINORI ADOTTATI E IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

(Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 27/11/2025)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, stabilisce i criteri e le modalità ex art 12 D. Lgs 241/1990, per l'erogazione del contributo comunale una tantum in favore dei nuovi nati, minori adottati o in affidamento preadottivo residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi.

La misura è volta a sostenere lo sviluppo del Comune di Castiglion Fibocchi. La finalità perseguita dal presente provvedimento è quella di contrastare lo spopolamento, incentivando nuove residenze e sostenendo la natalità.

Art. 2 - Risorse disponibili e determinazione dell'importo del contributo

L'importo del contributo una tantum viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale sulla base e compatibilmente con le disponibilità di bilancio sulla base del numero degli aventi diritto e in egual misura tra i nuovi nati, adottati o in affidamento preadottivo.

La Giunta Comunale stabilisce altresì le tempistiche e le modalità di erogazione del beneficio.

Il contributo viene determinato dalla Giunta nell'annualità successiva a quella in cui si è verificata l'evento nascita, adozione o affidamento preadottivo.

L'entità del contributo non può essere comunque superiore a € 1.000.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari del contributo i genitori o il genitore per ogni nuovo figlio nato vivo, adottato o in affido preadottivo (di età non superiore a 12 anni), in possesso dei requisiti definiti dall'art. 4 e 5 del presente regolamento a far data dal 01 gennaio 2024.

Art. 4 - Requisiti

Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri con regolare titolo di soggiorno, genitori di un bambino nato, adottato o in affidamento preadottivo (di età non superiore a 12 anni) che alla nascita, adozione o affidamento preadottivo venga registrato nello stato di famiglia di un genitore residente nel Comune di Castiglion Fibocchi.

Il contributo spetta per ogni nuovo figlio nato a condizione che il figlio sia convivente con il genitore residente richiedente la prestazione e che risulti sullo stato di famiglia dello stesso, salvo il caso di cui all'art. 5 lett. C.

La domanda può essere presentata da un solo genitore, salvo il caso di cui all'art 5 lett. C.;

Nell'ipotesi di cui all'art 5 lett. C, la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, in alternativa, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale del provvedimento del Tribunale in cui viene disposto l'affidamento esclusivo o congiunto;

Le presenti condizioni devono sussistere anche al momento della presentazione della domanda e liquidazione del contributo.

Art 5 -Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda.

Sono legittimati a presentare domanda:

- a) Nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) Nel caso di genitori nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o provvedimento reso nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidamento condiviso, entrambi i genitori purché il figlio sia residente nel Comune, per la metà ciascuno ad esclusione del caso di espressa rinuncia scritta di un genitore a favore dell'altro;
- d) Nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, questo unico genitore.

Art. 6 - Decadenze e condizioni

Il trasferimento della residenza fuori dal Comune di Castiglion Fibocchi, oppure la cancellazione dell'iscrizione del figlio, del minore affidato o in affidamento preadottivo dallo stato di famiglia del beneficiario del contributo prima dell'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, determinano la decadenza dal diritto al contributo stesso.

Indipendentemente da chi presenta formale richiesta, entrambi i genitori, per essere ammessi al contributo, non devono avere alcuna pendenza, di qualsiasi natura, con il Comune di Castiglion Fibocchi, né il nucleo familiare deve essere sottoposto ad alcun provvedimento e/o procedimento innanzi ad autorità giudiziaria o attenzionato ai Servizi Sociali riguardante condotte educative e di esercizio della responsabilità genitoriale non conformi a legge.

Art 7 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di specifica domanda.

L'istanza va presentata al Comune di Castiglion Fibocchi a seguito di avviso pubblico nel quale vengono indicati, importo del contributo, tempistiche e modalità di presentazione della domanda sulla base della deliberazione della Giunta comunale.

All'istanza, redatta su specifico modulo e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Nel caso di cui all'art 5, lett. c) è necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori e la fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi, in mancanza l'unico richiedente dovrà allegare copia conforme all'originale della sentenza da cui risulti l'affidamento esclusivo o congiunto.

Art. 8 - Istruttoria ed erogazione del contributo

Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta del Comune di Castiglion Fibocchi. Trascorso tale termine senza risposta, le domande si considerano respinte e vengono archiviate.

Il contributo, una volta definita l'istruttoria, viene erogato in un'unica soluzione

Art. 9 - Verifiche

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DPR N. 445/2000, art 71).

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, il dichiarante decadrà dai benefici e l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme già elargite nonché per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati compreso quello di comunicazione alla Procura della Repubblica competente.

Art. 10 - Cumulabilità

Il contributo di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a cui il beneficiario abbia diritto.

Art. - 11 Disposizioni Finali

La presentazione della domanda di ammissione al contributo implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme stabilite dal Regolamento vigente.